

Comune di Bibbiena



Regolamento per la concessione di patrocini, contributi economici e altre agevolazioni

Approvato con Deliberazione Consiliare N° ____ del _____

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Finalità
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Materie escluse dall'ambito di applicazione
- Articolo 5 – Settori di intervento e criteri per la concessione dei patrocini, contributi economici e altre agevolazioni economiche
- Articolo 6 – Soggetti beneficiari
- Articolo 7 – Norme generali e modalità di presentazione delle domande
- Articolo 8 – Patrocini
- Articolo 9 – Agevolazioni economiche e/o organizzative
- Articolo 10 – Contributi economici
- Articolo 11 – Obblighi dei soggetti beneficiari
- Articolo 12 – Controlli
- Articolo 13 – Albo dei beneficiari
- Articolo 13 – Decadenza
- Articolo 14 – Norme conclusive

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune di Bibbiena, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e nel rispetto del principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale, concorre a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali, ricreativi, educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire un'adeguata azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi della vigente normativa.

Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:

- *Patrocini*
- *Agevolazioni economiche e/o organizzative*
- *Contributi economici*

I predetti benefici sono concessi in relazione:

- alla valenza delle attività complessivamente realizzate e delle conseguenti ricadute sul territorio e sulla popolazione;
- alla corrispondenza delle predette attività alle politiche, finalità e obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per **patrocinio**: il riconoscimento simbolico, da parte del Comune di Bibbiena, dell'importanza di una attività, iniziativa o evento, senza che questo comporti assunzione di alcun onere diretto o indiretto a carico del bilancio comunale;
- b) per **agevolazione economica e/o organizzativa**: per rilevanti attività, iniziative o eventi può essere prevista la concessione di un supporto organizzativo con riferimento a servizi e forniture di competenza comunale e/o collaborazione di personale dipendente, l'esonero o l'applicazione di tariffe agevolate, ovvero la temporanea concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale;

- c) per **contributo economico**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività di rilevante importanza, rientranti nelle finalità ed obiettivi propri e/o perseguiti dall'Amministrazione comunale, tenuto conto dei criteri di cui al successivo art. 5.

Articolo 4 – Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) contributi aventi oggetto e destinatario definiti in apposito stanziamento del bilancio di previsione del Comune e derivanti da contratti o convenzioni, nonché quelli erogati in via continuativa sulla base di apposito stanziamento di bilancio ad associazioni, comitati o società di cui il Comune sia socio o componente in forza di apposito atto deliberativo.
- c) contributi, utilità economiche, agevolazioni disciplinati da specifiche disposizioni legislative o di regolamento; fruizioni continuative di beni mobili o immobili diversamente disciplinate;
- d) forme di sostegno in ambito socio assistenziale alle persone fisiche e nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni di disagio socio economico.

Articolo 5 – Settori di intervento e criteri per la concessione dei patrocini, contributi economici e altre agevolazioni economiche

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi a valenza sociale e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale, realizzate da associazioni del volontariato, di promozione sociale e onlus;
- b) per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola, la formazione e la ricerca;
- c) per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- d) per attività e iniziative volte all'educazione, all'avviamento e promozione delle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a

manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo della promozione del territorio;

- e) per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere, per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- f) per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica e valorizzazione del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale.

Nella concessione e quantificazione dei contributi economici e altre agevolazioni contemplate dal presente Regolamento, deve essere preventivamente valutato il grado di rispondenza delle attività o delle iniziative ad almeno uno o più dei seguenti criteri:

- a) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- b) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate;
- c) corrispondenza alle politiche, finalità e obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale nell'ambito del settore di riferimento;
- d) valenza territoriale dell'attività e/o delle iniziative;
- e) grado di ricaduta sul territorio in ambito promozionale, di valorizzazione e di coinvolgimento delle attività commerciali, di ristorazione e alberghiere;
- f) grado di percezione e coinvolgimento della popolazione;
- g) livello di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nell'attività programmata;
- h) rilevanza e ripetitività negli anni dell'attività e/o dell'iniziativa;
- i) livello di autosufficienza organizzativa ed economica del soggetto proponente;
- j) gratuità o meno delle attività programmate;
- k) accessibilità e/o coinvolgimento delle persone diversamente abili.

Articolo 6 – Soggetti Beneficiari

Possono presentare domanda di patrocinio, agevolazioni economiche e/o organizzative, contributo economico le Associazioni, Enti e privati, purché le attività previste e realizzate presentino interesse di carattere generale per la collettività.

I benefici di cui trattasi possono essere concessi:

- in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività non aventi finalità di lucro.
- in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi anche finalità di lucro purché ricorrano i seguenti casi:

- quando gli utili, al netto di eventuali costi documentati, siano utilizzati o devoluti a scopi benefici ed a condizione che venga prodotta, a consuntivo, la documentazione relativa ai risultati di gestione di quanto realizzato, oltre che dell'avvenuta devoluzione e/o utilizzo delle somme raccolte;
- a sostegno di attività di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Bibbiena, con conseguente beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione di quanto realizzato, oltre che dell'avvenuta devoluzione e/o utilizzo delle somme raccolte.

I Patrocini, le agevolazioni e i contributi economici sono concessi, in via prioritaria, ai soggetti associativi regolarmente iscritti al Registro comunale delle associazioni.

Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici, o ad essi riconducibili, e di organizzazioni sindacali. Il patrocinio può essere loro accordato per eventuali attività di interesse generale rivolte alla collettività.

Le forze politiche o associazioni ad esse riconducibili e le associazioni sindacali operanti sul territorio, possono richiedere l'utilizzo oneroso di locali di proprietà o nella disponibilità dell'Ente, previa descrizione dei contenuti dell'iniziativa prevista avente carattere di interesse pubblico e non periodico.

Articolo 7 - Norme generali e modalità di presentazione delle domande

Le domande di patrocinio, agevolazioni economiche e/o organizzative e contributo economico devono essere formulate utilizzando i modelli scaricabili dal sito internet del Comune di Bibbiena, secondo le scadenze previste nei successivi articoli 8, 9 e 10.

Nella domanda devono essere chiaramente indicate la denominazione e sede del richiedente, oltre agli ulteriori dati identificativi dello stesso (codice fiscale, Partita IVA, recapito telefonico e indirizzo e-mail).

Allegati alla domanda:

- a) copia di un documento di identità del richiedente;
- b) copia dello Statuto e Atto Costitutivo dell'associazione, *ad eccezione delle associazioni già iscritte al registro Comunale delle Associazioni*;
- c) (*ove richiesto*) dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell'autocertificazione, con la quale si attesta che il soggetto richiedente non costituisce articolazione di partiti politici e/o di organizzazioni sindacali;
- d) breve relazione sulle attività che si intendono realizzare, comprensiva del relativo piano economico di previsione e delle motivazioni che sono alla base della richiesta di patrocinio, agevolazioni economiche e/o contributo;

- e) impegno ad utilizzare l'eventuale contributo concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività segnalate.

Articolo 8 – Patrocini.

Le domande di patrocinio devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Bibbiena, secondo le modalità ivi indicate, e devono pervenire al protocollo comunale **almeno dieci (10) giorni prima** dello svolgimento dell'iniziativa a cui si riferiscono.

Il solo patrocinio è concesso con decreto del Sindaco in accordo con l'Assessore competente per materia e il Servizio comunale interessato.

La concessione del solo patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio comunale, e quindi non comporta alcun riconoscimento di contributi, altri benefici od agevolazioni a favore delle attività per le quali viene accordato.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate agli articoli 9 e 10 del presente regolamento

Art. 9 – Agevolazioni economiche e/o organizzative

Le domande di agevolazioni economiche devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Bibbiena, secondo le modalità ivi indicate, e devono pervenire al protocollo comunale **almeno ventuno (21) giorni prima** dello svolgimento dell'iniziativa a cui si riferiscono.

Sono considerate agevolazioni economiche;

- l'utilizzo temporaneo gratuito, o a tariffe agevolate, di suolo pubblico, oltre che di immobili e spazi di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale;
- le agevolazioni tariffarie in materia di pubbliche affissioni;
- l'affissione gratuita di striscioni pubblicitari, compatibilmente alla disponibilità di adeguati spazi, in accordo con i preposti uffici e servizi, nel rispetto di quanto previsto in merito dal vigente Codice della strada;
- l'impiego di attrezzature, mezzi e/o personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'organizzazione di determinati eventi, debitamente autorizzati. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale;

- uso gratuito di energia elettrica con allacciamento a linee pubbliche.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i benefici accordati sono considerati contributi dell'importo corrispondente al valore economico di quanto concesso.

Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi previsti dalle specifiche norme comunali. Nel caso di impiego di personale dipendente, il valore economico del beneficio è calcolato tenuto conto dell'entità dell'impegno con riferimento al costo orario del personale utilizzato.

L'impiego di personale del Comune per le finalità sopra descritte è ammesso soltanto ove questo non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali, e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative ad esso riferibili.

Articolo 10 – Contributi economici

Le domande di contributo devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Bibbiena, secondo le modalità ivi indicate, e devono pervenire al protocollo comunale entro e **non oltre il 31 ottobre** di ciascuna annualità.

Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate nel bilancio annuale di previsione.

I contributi vengono assegnati dalla Giunta Comunale ad avvenuta approvazione del bilancio annuale di previsione e successiva verifica delle reali disponibilità, previa istruttoria del Responsabile del competente servizio che verifica che la domanda sia stata presentata nei termini e modi previsti dal presente regolamento e che contenga la documentazione richiesta. Ove necessario possono essere richiesti ulteriori elementi e/o integrazioni riferiti ai documenti a corredo della domanda presentata.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il contributo economico concesso, e successivamente liquidato, nella misura massima non può essere superiore alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e le entrate accertate e rendicontate dal richiedente.

Qualora il Comune di Bibbiena risulti creditore nei confronti di un soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito in sede di liquidazione del contributo assegnato.

La liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente, con le seguenti modalità:

- a rendiconto una volta realizzate le attività oggetto del contributo;

- con anticipo di parte del contributo e liquidazione del saldo a rendiconto.

Su richiesta del beneficiario, previa decisione della Giunta Comunale, è possibile anticipare la liquidazione di un importo sino ad un massimo del 75% del contributo attribuito a condizione che l'attività di riferimento si sia già svolta o sia in corso di svolgimento, ovvero anche prima del suo svolgimento qualora si tratti di somme necessarie alla sua realizzazione.

Il rendiconto dovrà essere presentato utilizzando il modello predisposto e scaricabile dal sito internet del Comune e dovrà contenere sintetica relazione illustrativa sull'esito delle attività realizzate e un rendiconto a consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa effettivamente sostenute. Nel rendiconto possono essere inserite soltanto voci relative alle spese effettive, documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività per le quali è stato concesso il contributo. Per eventuali spese non documentabili, di modica entità, il responsabile del soggetto beneficiario potrà presentare specifica dichiarazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge, consapevole delle conseguenti sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il Responsabile del Settore competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti a consuntivo, nel caso non sia stata fatta sufficiente chiarezza in sede di rendicontazione.

Il beneficiario di contributo economico dovrà provvedere alla sollecita restituzione delle somme che eccedono la differenza tra l'acconto eventualmente erogato e le spese effettivamente sostenute al netto delle entrate, ovvero dell'intera somma eventualmente anticipata per attività e/o manifestazioni non realizzate, a prescindere da quali ne siano le motivazioni.

La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata restituzione delle suddette somme ove dovute, ferma restando la facoltà della conseguente rivalsa, possono comportare l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio successivo, economico e non.

Articolo 11 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- a che la concessione di contributi finanziari e/o di altre agevolazioni economiche sia vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati;
- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e

dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato, a qualsiasi titolo, fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

Le attività ammesse a contributi economici o altre agevolazioni si intendono, a tutti gli effetti, patrocinate dal Comune.

I soggetti beneficiari del patrocinio, dell'agevolazione o del contributo economico sono tenuti ad utilizzare lo stemma del Comune, mantenendo la proporzione e i colori, in tutte le forme di diffusione promozionale dell'iniziativa (manifesti, sito internet, comunicati stampa, opuscoli, cataloghi). Lo stemma da utilizzare è scaricabile dal sito internet del Comune di Bibbiena. L'omissione o la modifica dello stemma da utilizzare possono comportare l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio successivo (economico e non).

La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12 – Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nello svolgimento delle attività.

Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Bibbiena, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13 – Albo dei Beneficiari

Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario entro il mese di giugno dell'anno successivo.

I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.

L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

Articolo 13 – Decadenza

Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.10, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo non sia stata realizzata;
- b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale, per cause non imputabili al beneficiario, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'entità dell'attività effettivamente svolta.

Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza per cause imputabili al beneficiario, lo stesso potrà essere escluso dalla concessione di contributi o altre agevolazioni economiche per l'anno successivo.

Articolo 14 – Norme conclusive

Alle richieste di contributi e/o altre agevolazioni economiche presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni dello stesso per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

Il presente regolamento, una volta approvato dal Consiglio Comunale, annulla ogni altro atto precedentemente adottato in materia ed entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.